

COMUNE DI VIBONATI

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO COMUNALE

SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE DEMANIALE MARITTIMO

NEL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Stagione Balneare

Art. 3 - Servizio di Salvataggio

Art. 4 - Uso della Spiaggia

Art. 5 - Zone Destinate All'Alaggio e Alla Sosta Di Imbarcazioni

Art. 6 - Sanzioni

Art. 7 - Consistenza del Demanio Marittimo

Art. 8 - Domanda di Concessione

Art. 9 - Esame Della Domanda di Concessione Demaniale

Art. 10 - Rilascio e Durata della Concessione Demaniale

Art. 11- Revoca e Decadenza Della Concessione Demaniale

Art. 12 – Subingresso Nella Concessione Demaniale

Art. 13 – Variazione Al Contenuto Della Concessione Demaniale

Art. 14 – Vigilanza Ed Autotutela

Art. 15- Nulla Osta Per le Costruzioni

Art. 16 - Spese Di Istruttoria

Art. 17 – Materiali

Art. 18 – Zonizzazione N.T.A.

Art. 19 – Lunghezza Fronte Mare

Art. 20 – Disposizioni Finali Ed Entrata In Vigore

REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE DEMANIALE MARITTIMO
NEL TERRITORIO COMUNALE

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione del litorale demaniale marittimo nel territorio comunale in modo da garantire l'utilizzo ricreativo-turistico, la sicurezza dei bagnanti, il decoro e la pulizia delle spiagge, nonché la protezione della vegetazione spontanea.

ARTICOLO 2

Stagione balneare

1. La stagione balneare inizia il 15 maggio e termina il 30 settembre di ogni anno.

Potrà essere ampliata con apposita delibera di Giunta Comunale.

2. Ogni stabilimento, nell'arco della stagione balneare, deve svolgere comunque la propria attività almeno dal 1° giugno al 15 settembre.

3. Presso ogni stabilimento balneare in attività, deve essere operante il servizio di salvataggio, da svolgersi secondo le modalità ed i tempi indicati dall'autorità marittima competente. Sulle spiagge libere, dove non è previsto il servizio di salvataggio, viene esposta una bandiera rossa ed un apposito cartello, redatto almeno in italiano, in inglese ed in tedesco, recante il seguente avviso: "Attenzione Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio".

ARTICOLO 3

Servizio di salvataggio

1. I titolari degli stabilimenti balneari ed i titolari di concessioni per l'uso di un tratto di spiaggia, garantiscono il servizio di salvataggio nel periodo

compreso tra il 1° di giugno ed il 15 di settembre. Essi, comunque, garantiscono il servizio di salvataggio secondo i tempi e i modi indicati dall'autorità marittima.

2. Il Comune si riserva di stabilire, con apposito atto d'indirizzo, la tipologia e le caratteristiche della postazione dove dovrà essere svolto il servizio di salvataggio da parte dei titolari degli stabilimenti balneari e dei titolari di concessione.

3. Il servizio di salvataggio sulle spiagge libere deve essere garantito almeno dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15 alle ore 19,00;

4. Gli stabilimenti balneari che intendono rimanere aperti nei periodi antecedenti e successivi a quelli stabiliti dal comma 1 non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio, ma devono esporre una bandiera rossa ed un apposito cartello, redatto almeno in italiano, in inglese e in tedesco, recante il seguente avviso: 'Attenzione Struttura aperta ai soli fini elioterapici - Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio'.

5. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dall'Amministrazione Comunale. Nei tratti di spiaggia libera dove il servizio di salvataggio non è garantito, saranno installati appositi cartelli, redatti almeno in italiano, in inglese e in tedesco, indicanti la mancanza del servizio stesso. La distanza tra ogni cartello non può essere superiore a duecentocinquanta metri- .

ARTICOLO 4

Uso della spiaggia

1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo di pertinenza Comunale durante tutto l'anno è vietato:

a) campeggiare e pernottare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;

b) transitare e sostare con autoveicoli; motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, con eccezione dei mezzi di soccorso, per il tempo strettamente

necessari alle relative operazioni, dei mezzi adoperati per la pulizia, sistemazione, livellamento ordinario e straordinario della spiaggia, senza asporto di materiale, delle imbarcazioni poste a rimessaggio nell'ambito delle aree in concessione per le quali i titolari dovranno semplicemente comunicare, ad ogni inizio di stagione, al Comune, la ditta ed i mezzi preposti a tali operazioni, nonché quelli strettamente necessari per le operazioni di carico e scarico. E' fatto obbligo ai titolari di dette aree in concessione di comunicare al Comune la ditta ed i mezzi preposti a tali operazioni;

c) spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità;

d) tuffarsi dalle scogliere o da altri luoghi espressamente dichiarati non idonei a tale scopo;

e) organizzare o svolgere manifestazioni di qualsiasi genere (feste, gare sportive, spettacoli, ecc . . .) senza specifica autorizzazione comunale;

f) accendere fuochi o fornelli;

g) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, mozziconi dei prodotti da fumo ovvero immondizie sia pure contenute in buste, a meno che non siano depositati negli appositi contenitori sistemati a cura del Comune o dei concessionari; è, altresì vietato lavare utensili, biancheria ed altri indumenti.

2. Negli stessi ambiti di cui al comma 1, durante la stagione balneare, è vietato :a) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ad eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso,

devono essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio. In deroga, a quanto sopra, è consentito l'accesso in spiaggia e nelle acque del litorale ai cani o altri animali da affezione nelle sole aree appositamente individuate dal Comune e/o nelle aree date in concessione per le quali i concessionari hanno riservato una zona apposita;

b) praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, recare turbativa alla pubblica quiete e nocimento all'igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di praticare i giochi all'interno di spazi appositamente attrezzati, all'uopo autorizzati dall'autorità competente;

c) tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione sonora nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13.00 e le ore 16.00, eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità;

d) tirare a secco barche o natanti in genere al di fuori dei casi e delle aree indicate dall'autorità marittima competente, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell'attività balneare, fatta eccezione per quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti;

e) effettuare le operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria, livellamenti ordinari e straordinari ed altre operazioni che prevedono l'utilizzo di mezzi meccanici dalle ore 9.00 alle ore 19.30; le predette limitazioni di orari sono da osservare solo ed esclusivamente nel periodo dal 1° giugno al 10 settembre di ogni anno; altresì, in assoluto all'interno delle aree in cui è presente la vegetazione tipica (gigli di mare ect..).

f) esercitare commercio in forma itinerante ad eccezione di eventuali attività individuate e da autorizzare con delibera di G.C., effettuare pubblicità promozionale anche per via interfonica mediante altoparlanti, sia sulle spiagge che nello specchio d'acqua riservato ai bagnanti; La pubblicità è consentita esclusivamente previa autorizzazione comunale e

in occasione di eventi a scopo benefico, con incassi destinati alle associazioni senza scopo di lucro. E' consentito, altresì pubblicizzare eventi e/o manifestazioni di qualsiasi genere organizzate o patrocinate dal Comune di Vibonati, mediante materiale pubblicitario o mediante esposizione di prodotti legati a sponsorizzazioni in favore del Comune. Rimane vietata, in forma assoluta, la pubblicità svolta con lancio di volantini o quant' altro a mezzo aerei;

g) lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende , ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, stuoie o sedie;

h) occupare con ombrelloni, sdraio, sgabelli, teli, mezzi nautici la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, escluso i mezzi di soccorso.

ARTICOLO 5

Zone destinate all'alaggio e alla sosta di imbarcazioni

1. Nelle sole zone destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti, è consentito l'alaggio e la sosta delle imbarcazioni.

2. L'alaggio e la sosta delle imbarcazioni è consentita solo ed esclusivamente alle imbarcazioni autorizzate dai concessionari di tali aree. Le imbarcazioni non autorizzate saranno rimosse coattivamente- da parte del Comune, con addebito delle spese (anche per la successiva custodia) a carico dei proprietari delle stesse; i quali, soggiaceranno ad una sanzione amministrativa di € 500,00. In caso di mancata identificazione dei proprietari di imbarcazioni non autorizzate, sarà pubblicato, successivamente alla rimozione coattiva, apposito avviso sull'Albo on linee per 15 giorni e nel caso nessuno reclami l'imbarcazione, la stessa sarà rottamata. I titolari delle aree destinate alla sosta delle imbarcazioni sono obbligati a segnalare al Comune la presenza su dette aree di imbarcazioni non autorizzate.

3. La mancata segnalazione di imbarcazioni non autorizzate comporta la sanzione amministrativa di € 200,00. a carico del titolare dell'area.

ARTICOLO 6

Sanzioni

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente Regolamento .
2. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento, salvo che i fatti non costituiscano reato, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria,-ex art. 7 bis del D.Lgs n 267/00, nella misura di € 200,00. La sola violazione dell'art. 5, comma 2, determina una sanzione pecuniaria nella misura di € 500,00.

ARTICOLO 7

Consistenza del demanio marittimo.

Il patrimonio demaniale marittimo ricadente nel territorio del Comune di Vibonati, individuato ai fogli nn. 17-21-22-23-24, particelle nn. 258 – 257-134-135-267-67--133-12, è composto da una superficie di mq.150.000 circa di arenile da poter destinare all'espletamento di attività balneari e da mq. 50.000 di area da poter destinare ad altro tipo di attività di tipo di attività di tipo turistico-ricreativo.

Al fine di poter meglio razionalizzare le richieste di pubblico demanio per svolgervi attività per la balneazione, il patrimonio demaniale composto da arenile è stato suddiviso in n. 04 (quattro) “spiagge” appositamente numerate. Le porzioni da dare in nuova concessione nella spiaggia n. 1 saranno caratterizzate da un fronte mare che non supererà i ml.50 (cinquanta) mentre nella spiaggia n. 2 il fronte mare può essere esteso a ml. 60,00. Tra le aree in concessione, dovrà osservarsi una distanza non inferiore a ml 10,00, da destinare alla libera balneazione e corridoio libero per discesa a mare.

Le aree date in concessione verranno delimitate per le rispettive profondità di destra e sinistra, da una recinzione viva di altezza non superiore a mt. 1.50 dal piano di calpestio dell'arenile. Dell'attuale e reale disponibilità di superfici di arenili, il Comune se ne riserva porzioni che destinerà al

pubblico e gratuito uso, garantendone la pulizia, l'igiene e la installazione e l'utilizzo dei servizi minimi indispensabili.

Le aree dove sono previsti nuovi Stabilimenti Balneari, ovvero strutture di ristoro e similari, dovranno osservare una distanza non inferiore a ml. 100 tra di loro. La superficie coperta da strutture in elevazione, non potrà superare il 10% dell'area richiesta in concessione.

ARTICOLO 8

Domanda per richiesta di concessione demaniale marittima.

La domanda di concessione demaniale marittima e/o rinnovo dovrà essere indirizzata e trasmessa al Comune di VIBONATI _____
_____ - Ufficio Demanio Marittimo così come espressamente indicato.

NUOVE RICHIESTE IN CONCESSIONE

- 1- Le richieste di nuove concessioni, avverranno mediante partecipazione ai bandi ad evidenza pubblica che sarà pubblicato dal Comune.
- 2- La domanda dovrà contenere tutti gli atti ed i documenti che dal bando medesimo saranno richiesti ed inoltre:
- 3- Istanza in bollo da Euro 16,00 contenente :
 - Nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza e codice fiscale del richiedente; indicazione della superficie, del foglio e della particella in cui ricade l'area demaniale marittima e una breve descrizione di ciò che si intende realizzare;
 - In caso di mancanza di iscrizione al registro delle imprese, occorre presentare una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna ad iscriversi prima del rilascio della concessione demaniale pena decadenza della domanda;
- 4- Relazione tecnica-illustrativa con elaborato grafico, firmato da un tecnico abilitato, in 10 copie e comprendenti:

- Una planimetria catastale in scala 1:25000 con la individuazione del sito in cui ricade l'area richiesta;
 - Una planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dell'area richiesta;
 - Una planimetria in scala 1:1000, dell'area richiesta dalla quale si evince, con indicazione in rosso, il confine tra il demanio marittimo e proprietà privata con i relativi dati catastali nonché la demarcazione della battigia attuale;
 - Un profilo quotato dell'area demaniale richiesta, trasversale alla linea di battigia;
 - Piante, prospetti e sezioni se vi sono opere da realizzarsi.
- 5-** Autorizzazione doganale ai sensi dell'art.19 del Decreto Legislativo n. 374/90.
- 6-** Documentazione fotografica della zona richiesta.
- 7-** Certificati anagrafici o autocertificazione (nascita, residenza , nucleo famiglia).
- 8-** Carichi pendenti, Sezione Fallimentare.....;
- 9-** Business Plan
- 10-** Per la società, la certificazione di cui a punti 5 e 6 dovrà essere prodotta per tutti gli amministratori.

RINNOVI DI CONCESSIONI

- 1-** Istanza in bollo da Euro 16,00 da presentare 90 giorni prima della scadenza della concessione contenete:
- Nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza e codice fiscale del richiedente e l'oggetto della richiesta.
 - **2-** Perizia giurata (grafici e relazione) in 5 copie di cui una in bollo, contenente apposita dichiarazione di conformità dello stato dei luoghi con

quanto assentito con la concessione in scadenza tendendo anche conto di eventuali atti concessori o autorizzatori intervenuti successivamente e tuttora valedoli.

- Ricevuta di anticipato pagamento del canone.
- Polizza fidejussoria, pari ad almeno due annualità del canone, a garanzia degli oneri assunti con la concessione demaniale marittima.

VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

- 1- Istanza in bollo da euro 16,00 contenente:
 - Nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza, codice fiscale e l'oggetto della richiesta (ampliamenti, innovazioni, manutenzione straordinaria, abbattimento barriere architettoniche, installazioni servizi minimi indispensabili, ecc.);
- 2- Relazione tecnico – illustrativa con elaborati grafici in 5 copie, firmati da un tecnico abilitato;
- 3- Autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 374/90

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

- 1- Istanza in bollo da Euro 16,00 da presentarsi almeno 10 giorni prima dell'utilizzo dell'area, contenente:
 - Nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza, codice fiscale e l'oggetto della richiesta;
- 2- Relazione descrittiva con planimetrie catastali in scala 1:2000 o 1:1000, planimetria particolareggiata 1:500 con le quali si rappresenta l'area , la superficie e gli elementi individuativi dell'oggetto della richiesta;
- 3- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

Il Concessionario che intende procedere alla pulizia ed al livellamento del proprio arenile, con l'ausilio del mezzo meccanico, dovrà far pervenire

istanza in bollo da euro 16,00 e successivamente il Comune emetterà il relativo procedimento autorizzatorio.

CONCESSIONI PONTILI E GAVITELLI

- 1- Istanza in bollo da euro 16,00 contenete:
 - Nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza e codice fiscale del richiedente; indicazione della superficie e una breve descrizione di ciò che si intende realizzare;
- 2- Relazione tecnico- illustrativa con elaborato grafico, firmati da un tecnico abilitato, in 10 copie e comprendenti:
 - a- Una planimetria catastale in scala 1: 25000 con la individuazione dello specchio acqueo richiesto;
 - b- Una planimetria catastale in scala 1:2000 con la indicazione dello specchio acqueo richiesto;
 - c- Una planimetria in scala 1:1000 dello specchio acqueo richiesto dal quale si evince la demarcazione della battigia attuale;
 - d- Piante, prospetti e sezioni se vi sono opere da realizzarsi (pontili) con relativi calcoli;
 - e- Indicazione dei posti barca e sistema di ancoraggio per pontili e gavitelli.
- 3- Autorizzazione doganale ai sensi dell'Art. 19 del Decreto Legislativo n. 374/90;
- 4- Documentazione fotografica della zona richiesta;
- 5- Certificati anagrafici o autocertificazione (nascita, residenza, nucleo famiglia);
- 6- Carichi pendenti, sezione Fallimentare.....;

Per le società, la certificazione di cui ai punti 5 e 6 dovrà essere prodotta per tutti gli amministratori.

ARTICOLO 9

Esame della domanda di concessione demaniale marittima

A seguito della partecipazione al bando per l'assegnazione delle aree demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo, l'ufficio preposto ne ordina la pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune, indicandone il giorno dell'inizio e quello della scadenza; entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di scadenza della pubblicazione, sono ammessi opposizioni e/o presentazione di domande concorrenti.

Al termine di tale iter, e nei 60 giorni successivi, il competente Ufficio Demaniale Comunale, procederà al relativo esame e istruttoria seguendo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale del comune e conformemente alle procedure previste dal Codice della Navigazione e suo Regolamento di Esecuzione, nonché ad una puntuale e oggettiva verifica del possesso del requisito di iscrizione al registro delle imprese, Settore attività turistiche-ricreative-balneari, da acquisire comunque, prima del rilascio della concessione demaniale.

Le richieste, verranno accolte fino all'esaurimento del numero delle aree disponibili previste, da dare in concessione.

I richiedenti, non potranno essere già titolari di concessioni demaniali marittime per scopi simili.

Saranno ritenute IMPROCEDIBILI le semplici richieste sprovviste della documentazione e requisiti di cui all'Art. 8.

Qualsiasi intervento con opere, non autorizzato e valutato dal Comune a carattere non temporaneo e precario, da effettuare sul demanio marittimo, che comporta la modifica dell'aspetto esteriore del paesaggio in modo durevole e non limitato ad un breve periodo di tempo, è soggetto anche al rilascio della concessione edilizia e dell'autorizzazione in materia di Beni Ambientali e Paesaggistici.

ARTICOLO 10

Rilascio e durata della Concessione Demaniale

L'organo competente al rilascio della concessione demaniale marittima è il Responsabile del Servizio o dell'ufficio delegato.

La durata della concessione demaniale è di anni 6 (sei), comunque in conformità al disposto del Codice della Navigazione e suo regolamento di esecuzione nonché della legge 494 del 4/12/1993 e successive normative in materia.

Alla concessione demaniale sarà allegato, per formarne parte integrante, il processo verbale di consegna dell'area redatto tra un rappresentante dell'Ente concedente, munito di regolare delega, e il titolare del titolo concessorio, regolarmente sottoscritto e per accettazione da entrambe le parti.

ARTICOLO 11

Revoca e decadenza della concessione demaniale

Entrambi gli istituti sono regolamentati in modo conforme alle procedure previste dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione.

Per quanto riguarda la eventuale proroga prevista dall'art. 47 lettera a) e b) del Codice della Navigazione questa è accordata al concessionario nella misura massima di un anno.

ARTICOLO 12

Subingresso nella concessione demaniale

Il concessionario in casi eccezionali e per peridi determinati, previa autorizzazione comunale, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Sempre previa autorizzazione comunale, può essere, altresì, affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione. Si applica in ogni caso l'art. 46 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 13

Variazione al contenuto della concessione demaniale

Per le variazioni al contenuto della concessione demaniale di applicheranno le procedure conformemente a quanto previsto dal regolamento di esecuzione al C.N.

ARTICOLO 14

Vigilanza ed Autotutela

Le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree demaniali marittime, sono esercitate dal Comune a mezzo del personale del Comando di Polizia Municipale; le medesime funzioni sono, altresì, esercitate dall'autorità marittima e da altre amministrazioni militari e civili interessate per ragioni del loro ufficio.

Qualora siano abusivamente occupate aree demaniali marittime o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il Comune ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino stato entro il termine di 90 giorni e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato, ai sensi dell'Art. 84 del C.N.

ARTICOLO 15

Nulla osta per costruzioni, strutture o impianti, entro i 30 metri dalla fascia demaniale.

La domanda per l'esecuzione di nuove opere entro una zona di 30 metri dal demanio marittimo o dal ciglio del terreno elevati sul mare, dovrà essere indirizzata e trasmessa al Comune di Vibonati – Ufficio Demanio Marittimo, così come appresso indicato:

- 1- Istanza in bollo da euro 16,00 contenente:
 - Nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio e residenza e codice fiscale del richiedente; indicazione del foglio e della particella in cui ricade il terreno confinante con il demanio marittimo e una breve descrizione dei lavori che si intendono realizzare;
- 2- Relazione tecnica-amministrativa con elaborato grafico unico, firmati da un tecnico abilitato, in 8 copie e comprendente:

- Planimetria catastale in scala 1:25000 con la individuazione del sito interessato alla autorizzazione;
- Planimetria catastale in scala 1:2000 con la indicazione dell'area interessata alla autorizzazione;
- Planimetria catastale in scala 1:500 dalla quale si evince il confine demaniale marittimo con la proprietà privata, indicato in rosso;
- Dati catastali delle proprietà confinanti;
- Indicazione dell'attuale battigia individuata con una linea blu;
- Piante, prospetti e sezioni di tutte le opere a realizzarsi nella fascia dei 30 metri;
- Profilo quotato dell'area interessata, dal confine a monte fino alla linea di battigia e trasversale ad essa;
- Copia dell'atto di proprietà dell'area interessata;
- Documentazione fotografica della zona interessata;

N.B: nel caso di richiesta in sanatoria, allegare copia della licenza edilizia o copia della sua richiesta.

ARTICOLO 16

Spese di istruttoria

Al fine di sostenere oneri derivanti dalla istruttoria delle richieste (visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, stipulazione, copiatura e quant'altro), il richiedente dovrà versare sul c/c n. 19020841 intestato al Comune di Vibonati un contributo di:

- Euro 154,94 per richieste di concessioni demaniali e autorizzazioni per art. 55;
- Euro 103,29 per ogni altra tipologia di richiesta con esclusione delle richieste per autorizzazioni temporanee.

ARTICOLO 17

Materiali

Nell'ambito delle spiagge ove sono previste strutture in elevazione di facile rimozione, dovranno essere impiegati materiali di facile rimozione e le opere di fondazione saranno ammesse solo se realizzate tramite palificazione in materiale di facile rimozione o smontaggio.

Sono vietate coperture in Eternit, lamiera ondulata a vista. Non è consentito lasciare a vista le guaine impermeabili.

Saranno consentite esclusivamente i seguenti colori: giallo paglierino, azzurro mare, turchese, celeste, verde acqua, bianco e sabbia.

ARTICOLO 18

Zonizzazione N.T.A.

Il litorale marittimo comunale si estende dai confini del Comune di Ispani fino al confine del Comune di Sapri per una lunghezza di circa 4 Km.

Si è ritenuto opportuno dividere l'intero territorio demaniale marittimo in n. 4 spiagge e precisamente:

Spiaggia n. 1 così delimitata:

- Confini di Ispani fino a Torrente Cacafava foglio di mappa n. 17 part. N. 257 e 258 pari a mq. 50.228 circa

Spiaggia n. 2 così delimitata:

- Torrente Cacafava-Scogliera zona Torre Petrosa foglio di mappa n. 21 part. N. 134, 135, 265 pari a mq. 26.000 circa;

Spiaggia n. 3 così delimitata:

- Scogliera Torre- Zona Parco Marinella, Cappellina- Parco Marinella foglio di mappa n. 22 part. 67 pari a mq. 18.000 circa;

Spiaggia n. 4

- Dal Parco Marinella- confini Comune di Sapri ,fogli 23 e 24 pari a mq. 64.000 circa;

INTERVENTI E NUMERO DI CONCESSIONI AMMISSIBILI SU OGNI SPIAGGIA.

SPIAGGIA N. 1:

Visto il Piano Straordinario dell’Autorità Regionale di Bacino Sinistra Sele, dalla foce del torrente Cacafava, fino al confine del Comune di Ispani, salve le concessioni già esistenti, è consentita la concessioni di ulteriori n. 1 area per la balneazione – Spiaggia Attrezzata – quindi alla posa in opera di sedie e ombrelloni, docce e strutture lignee di facile rimozione non fissate stabilmente la suolo, da adibire ad attività ricreative temporanee e rinfresco, tipo piccoli chioschi, tende, pedane in legno o in materiale non fissati stabilmente al suolo, da rimuovere inderogabilmente alla fine della stagione balneare. Il fronte mare non dovrà superare i ml. 50;

SPIAGGIA N. 2 Tratto: Torrente Cacafava – Scogliera Torre Petrosa.

Fatte salve le concessioni e le strutture già esistenti nonché quelle già assegnate , non sono consentite nuove concessioni e nuove strutture in ampliamento ad eccezione di quelle indicate nell’art.6. I titolari di concessioni già esistenti, possono limitatamente eseguire lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero piccoli ampliamenti limitatamente per l’adeguamento igienico-sanitario, eliminazione di barriere architettoniche, ove si riconosce la necessità.

SPIAGGIA N. 3 Tratto Scogliera Torre Petrosa – Parco Marinella:

fatto salve le concessioni già esistenti è consentita una solo nuova concessione nei pressi del Parco Marinella.

SPIAGGIA N. 4 Tratto Parco Marinella – Confini Comune di Sapri.

Tenuto conto del Progetto redatto dalla Comunità Montana del Bussento concernente la riqualificazione ambientale del litorale marittimo Villammare- Sapri, oltre a quelli esistenti e a quello già oggetto di Bando relativo alla Spiaggia in precedenza occupato dallo Stabilimento Rendez-Vous, sono ammissibili n. 2 Stabilimenti balneari da realizzare con materiale di facile rimozione (legno o prefabbricati in materiali leggeri) da sottoporre all'esame degli organi competenti.

- Le altezze dei manufatti e strutture in elevazione, non dovranno superare i m. 3.00 dal piano di posa .
- La distanza minima tra le aree da dare in concessione, concernenti Stabilimenti Balneari, ovvero attrezzature di ristoro e chioschi Bar, non potrà essere inferiore a ml 100. Le aree intermedie sono destinate alla libera e pubblica balneazione. In questa zona sono ammissibili l'ampliamento della spiaggia fino a raggiungere un fronte mare non superiore a ml. 50.

ARTICOLO 19

Su tutte le zone indicate all'art. 18 le Autorizzazioni e/o concessioni non potranno avere un fronte mare superiore a ml 50 ovvero a quello indicato in modo più particolare nella zonizzazione. Fatti salvi casi eccezionali da ricondurre all'erosione costiera.

ARTICOLO 20

Disposizioni finali e entrata in vigore

1. Con L'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano di avere efficacia tutti gli atti, i provvedimenti e le norme precedentemente adottati ed in contrasto con le norme del presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito dell'Ente.